



**Studio Filippi**  
**Consulenti d'impresa**  
Viale Dieci Martiri, 37  
36100 Vicenza  
Linea 1: 0444 525824  
Linea 2: 0444 231183  
Fax: 0444 809824  
[www.studio-filippi.it](http://www.studio-filippi.it)



### **Circolare 48 2015**

*Questa mail è generata da un sistema automatico non presidiato pertanto si invita cortesemente a non rispondere.*

*Eventuali e-mail ricevute rimarranno inevase.*

affronteremo oggi i seguenti argomenti:

**- Visite mediche obbligatorie dopo assenze  
per motivi di salute di lunga durata**

**- Mancato versamento delle ritenute previdenziali**

#### **VISITE MEDICHE OBBLIGATORIE DOPO ASSENZE PER MOTIVI DI SALUTE DI LUNGA DURATA**

Ricordiamo che la normativa riguardante la sicurezza e l'igiene nei luoghi di lavoro ha introdotto l'**obbligo** di sottoporre il lavoratore a visita medica dopo un evento di malattia o di infortunio di **durata superiore a 60 giorni**, al fine di verificarne l'idoneità al lavoro (art. 41 c. 2 lett. e-ter) D. Lgs. 81/2008).

Si evidenzia quindi che, dopo questo tipo di eventi, **il lavoratore non può ritornare al lavoro prima che il medico competente ne abbia constatato la sua idoneità.**

Nel caso in cui il medico competente non sia disponibile all'effettuazione della visita medica il giorno del rientro al lavoro, sarà pertanto necessario porre il lavoratore in ferie o permessi fino al momento della visita.

#### **MANCATO VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI**

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 32337 ha affermato che il **mancato versamento di ritenute previdenziali si configura come reato** anche se il debito non è superiore a 10 mila euro e a nulla serve invocare l'applicazione delle disposizioni di cui alla Legge n. 67/2014, articolo 2.

Le disposizioni introdotte dalla legge delega sulla depenalizzazione, chiarisce la Corte Suprema, non sono ad oggi applicabili in quanto il Governo non ha ancora provveduto ad emanare i relativi decreti attuativi. Dunque, la Corte ribalta le decisioni di primo e secondo grado, che avevano assolto l'imprenditore, e lo condanna per il fatto in questione.

Cordiali saluti

02 settembre 2015

I migliori saluti.

Lucia Dott.ssa Filippi

---

*Consulenza del lavoro, Contrattualistica giuslavoristica, Privacy, Conciliazioni e Transazioni, Amministrazione del personale,  
Due diligence, Sviluppo risorse umane*

---

*Ricevi questa comunicazione in quanto hai autorizzato Studio Filippi all'invio di materiale informativo.*

*Se non desideri più riceverle, invia una e-mail al seguente indirizzo: [neqoilconsenso@studio-filippi.it](mailto:neqoilconsenso@studio-filippi.it)*

---

*Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 2003 e collegate, questo messaggio di posta elettronica è destinato unicamente ai destinatari sopra indicati e le informazioni in esso contenute sono da considerarsi strettamente riservate. Ne è vietato l'uso, la diffusione o riproduzione da parte di ogni altra persona, senza autorizzazione; tale comportamento costituirebbe violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza di altri soggetti ed espone il responsabile alle relative conseguenze. Si fa presente, altresì, che questa casella di posta è riservata esclusivamente all'invio ed alla ricezione di messaggi aziendali inerenti l'attività lavorativa, e non è previsto né autorizzato l'utilizzo per fini personali. Pertanto i messaggi in uscita e quelli di risposta in entrata verranno trattati quali messaggi aziendali e soggetti alla ordinaria gestione disposta con proprio disciplinare dall'azienda e, di conseguenza, eventualmente anche alla lettura da parte di persone diverse dall'intestatario della casella. Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia.*